

TESSERATI FIGC
ALL'ATTIVITA' UFFICIALE DELLA STRUTTURE DI ATTIVITÀ CALCIO UISP
"Circolare del 31 maggio 2019"

La presente Circolare ha efficacia, sull'intero territorio nazionale, dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2020:

1. Gli atleti che hanno partecipato a gare di manifestazioni ufficiali Figc calcio a 11 oltre la 3^a categoria (o categoria FIGC più bassa con iscrizione libera che non prevede retrocessioni; o campionati esteri di pari livello e campionato dello Stato di San Marino), calcio a 11 femminile serie A, calcio a 5 maschile serie A e B e calcio a 5 femminile serie A1 e A2_nella stagione sportiva 2019-2020 non possono partecipare a gare dell'attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.
2. Per attività ufficiale Figc s'intende esclusivamente quella relativa ai campionati ufficiali professionisti, dilettanti, alle Coppe Regionali e alla Coppa Italia (non campionato amatori Figc) con svolgimento a partire dal 1° agosto 2019.
3. Per partecipazione alla gara s'intende essere stato in lista gara come giocatore.
4. Gli atleti che nella stagione sportiva in corso, dopo aver partecipato a una o più gare di manifestazioni ufficiali della Struttura di Attività Calcio Uisp, disputassero una o più gare ufficiali Figc nella stessa disciplina, saranno ritenuti, anche senza delibera del Giudice, immediatamente sospesi dall'attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp, relativamente alla medesima disciplina, per la stagione sportiva in corso e quindi delegittimati a parteciparne pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.
5. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno compiuto il 40° anno d'età, possono sempre prendere parte all'attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp. Tale deroga non è comunque applicabile agli atleti che hanno preso parte nella stagione sportiva in corso a gare ufficiali Figc nelle seguenti categorie: calcio a 11 uomini (Serie A, B, C, D); calcio a 5 maschile serie A e B.

CALCIO A 11

6. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 1, gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2019-2020 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Struttura di Attività Calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

**LE SDA TERRITORIALI POSSONO RIDURRE IL TERMINE TEMPORALE
DEL 31 GENNAIO 2020.**

7. Gli atleti di 2^a e 1^a categoria che disputino una o più gare Figc calcio a 11 dopo il 31 gennaio 2020 NON POSSONO IN NESSUN CASO partecipare successivamente all'attività ufficiale

di calcio a 11 della Struttura di Attività Calcio Uisp per la stagione sportiva in corso, pena le sanzioni previste dagli articoli 200 e 234 RTN.

8. Gli atleti del settore giovanile Allievi e Juniores di squadre Figc calcio a 11 categorie 2[^] e 1[^] possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare in Promozione ed Eccellenza. Gli atleti di squadre FIGC con il solo settore giovanile non a carattere regionale e nazionale possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 11 della Struttura di Attività calcio Uisp.

CALCIO A 5/7/8 E CALCIO A 11 OVER 35

9. Ad integrazione e deroga del punto 1 gli atleti che nella stagione sportiva in corso partecipano a gare di manifestazioni ufficiali Figc di calcio a 11 nei campionati sino alla 1[^] categoria possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8 e over 35 calcio a 11 della Struttura di Attività Calcio Uisp.

Inoltre, gli atleti che disputano campionati di calcio a 11 giovanili Allievi e Juniores non a carattere regionale e/o nazionale, appartenenti a squadre FIGC fino alla categoria Eccellenza FIGC possono partecipare all'attività ufficiale di calcio a 5/7/8. Salvo Juniores fuori quota che abbiano preso parte a gare nelle categorie non previste dai precedenti articoli

Le Strutture di Attività Calcio territoriali e regionali possono prevedere ulteriori limitazioni alla partecipazione di tesserati Figc all'attività ufficiale della Strutture di Attività Calcio Uisp, purché tali deroghe siano pubblicate sulle Norme di Partecipazione emesse dalla Strutture di Attività territoriale o regionale che le ha deliberate.

Eventuali modifiche alle categorie FIGC apportate nei prossimi mesi per l'attività 2019/2020, potranno essere motivo di adeguamento della Circolare.

Tabella riepilogativa della circolare del 31 maggio 2019

Attività FIGC	Attività UISP			
	calcio a 11 maschile	calcio a 5 maschile	calcio a 7/8 e over 35/40	calcio a 5 femminile
Calcio a 11 3 ^a categoria (1)	si	Si	Si	/
Calcio a 11 1 ^a e 2 ^a categoria	no * (2)	Si	Si	/
Calcio a 11 Promozione, Eccellenza	no (1)	no (2)	no (2)	/
Calcio a 5 maschile serie A, B (1)	no	No	No	/
Calcio a 5 maschile serie D, C2, C1, C	si	Si	Si	/
Calcio a 5 femminile serie A	/	/	/	no (2)
Calcio a 5 femminile inferiore serie A	/	/	/	si
Calcio a 11 femminile serie A1 e A2 (2)	/	/	/	no (2)
Calcio a 11 femminile serie B, C1/C2 e D	/	/	/	si

* gli atleti che hanno partecipato a una o più gare ufficiali Figc calcio a 11 categorie 2^a e 1^a nella stagione 2019-2020 possono, entro e non oltre il 31 gennaio 2020, essere tesserati e, trascorsi 10 giorni da detto tesseramento, partecipare all'attività ufficiale della Struttura di Attività calcio Uisp nella stessa disciplina (nel computo si esclude il giorno iniziale).

(1) compreso il proprio settore giovanile

(2) escluso il proprio settore giovanile

EFFICACIA DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FIGC

Le squalifiche a tempo emanate dagli organi disciplinari della Figc nella sua attività ufficiale e nei suoi campionati amatoriali, verso i propri tesserati atleti e dirigenti, hanno efficacia anche per tutta l'attività della Struttura di Attività calcio Uisp.

Le squalifiche superiori alle 4 giornate emanate dagli organi disciplinari della FIGC hanno efficacia anche per tutta l'attività della Struttura di Attività calcio Uisp. Per il computo del periodo di validità della squalifica si considererà una giornata per l'attività FIGC equivalente ad una settimana per l'attività UISP ovvero se la squalifica FIGC fosse di 5 giornate la validità della stessa per le attività della Struttura di Attività calcio UISP sarebbe di 5 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; se squalifica FIGC fosse di 6 giornate la validità della stessa per le attività della Struttura di Attività calcio UISP sarebbe di 6 settimane dalla data di pubblicazione della sanzione FIGC; ecc.